



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

ALLEGATO alla deliberazione
di CC n° 25 del 8/5/14

Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

ART.1. OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art. 16 della Legge Regionale n° 6 del 2 febbraio 2010; queste possono essere aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, purché destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda alla sezione III della Legge Regionale n° 6 del 2 febbraio 2010 (di seguito indicata come L.R. 6/2010) ed ai provvedimenti a questa collegati.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
 - c) per posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio, anche in forma stagionale;



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

- d) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
- e) per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per posteggi isolati, le aree di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
- g) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
- h) per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
- i) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;
- j) per produttore agricolo, il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio fondo ai sensi della normativa vigente.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

Capo II - Attività di commercio su aree pubbliche

Art.2. FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica alle stesse, possono essere stabiliti:

- a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico effettuata sulla base delle esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie necessaria per approntare i mezzi utilizzati dagli operatori;
- c) il numero dei posteggi, indicando, se previsti, quelli riservati agli agricoltori.

Art.3. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

2. L'autorizzazione per posteggi mercatali o isolati dati in concessione è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale nei limiti della durata temporale dell'autorizzazione stessa.

L'operatore commerciale, persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, può avere in concessione un massimo di posteggi come determinato dalla normativa vigente.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune nel quale il richiedente persona fisica o giuridica intende avviare l'attività; tale autorizzazione abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e all'esercizio delle altre forme speciali di vendita previste dalla legge. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche è rilasciata a persone fisiche o giuridiche con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art.4. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione su posteggi mercatali dati in concessione decennale, deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010;
 - c) di non superare, in caso di accoglimento della domanda, il limite massimo di concessioni previsto dalla normativa vigente;



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

- d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici richiesti.
3. L'autorizzazione é rilasciata in base a una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorit :
- 1) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attivit  di vendita) sul mercato;
 - 2) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20 comma 9 della L.R. 6/2010;
 - 3) anzianit  di iscrizione al Registro delle Imprese.
 - 4) anzianit  dell'attivit  di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese
4. A parit  dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.
5. Contro la graduatoria   ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tale istanza il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza; l'esito della pronuncia   pubblicato nel medesimo giorno.
6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalit  sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.
7. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante pu  essere presentata dalle persone fisiche o giuridiche che intendono avviare l'attivit  nel Comune stesso.
8. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile, accertata l'incompetenza,



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

restituisce la domanda al mittente mediante raccomandata entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento.

9. Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010;
- c) il settore o i settori merceologici di attività;
- d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.

10. L'autorizzazione é rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 gg. dal ricevimento della domanda.

11. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

12. L'Ufficio é tenuto ad effettuare verifica della veridicitá delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.

13. In caso di domande presentate da cittadini stranieri non comunitari, l'Ufficio dovrà verificare per ciascuno degli istanti il possesso di un regolare e valido permesso di soggiorno.

14. La domanda di concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio dei dati concernenti il posteggio da assegnare.

Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dovrà dichiarare:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
- b) il possesso dello stato di produttore agricolo ai sensi della normativa vigente
- c) di non possedere altra concessione di posteggio per il medesimo mercato

7



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

d) il giorno di svolgimento del mercato e le caratteristiche del posteggio richiesto in concessione.

15. La concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, in caso di domande concorrenti, é rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:

- 1) numero di presenze (giornate in cui il produttore agricolo é risultato presente ai fini dell'assegnazione dei posteggi riservati, eventualmente non assegnati, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;
- 2) anzianità dell'attività di produttore agricolo.

A parità dei predetti titoli, prevarrà l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

16. Contro la graduatoria di cui al precedente comma é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicato nel medesimo giorno.

17. La concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli é rilasciata dal Funzionario Responsabile, sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art.5. SUBINGRESSO

1. La reintestazione dell'autorizzazione per l'occupazione di posteggi e della concessione di posteggio é effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

commercio itinerante é effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune dove il subentrante intende avviare l'attività.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010 deve presentare, entro 4 mesi dal momento dell'effettivo trasferimento dell'azienda, apposita comunicazione al Comune; per questo periodo può proseguire senza interruzioni l'esercizio dell'attività del cedente.

3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa per il periodo di 1 anno.

4. Il Responsabile di Settore può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.

5. Nella comunicazione l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010;
- c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione;
- d) gli estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.

6. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art.6. REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato e che deve essere localizzato sentito l'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del

9



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art.7. MODALITÀ DI VENDITA

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione su richiesta degli incaricati comunali.
2. Il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita) deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di prodotti alimentari, ai sensi della normativa vigente.
3. La carta di esercizio di cui all'art. 21 comma 10 della L.R. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
La carta di esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore e anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale per ogni operatore anche non iscritto.
La stessa deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i comuni in cui è svolta l'attività.
4. L'ufficio competente, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCAA, verifica annualmente, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.

Art.8. DIVIETI

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi, oggetti preziosi; le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione potranno essere poste in vendita unicamente se confezionate in



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

recipienti chiusi e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S..

Art.9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista tassa.

TITOLO II ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I - Aree mercatali

Art.10. UBICAZIONE DEL MERCATO

1. In Buccinasco settimanalmente i mercati si tengono nelle aree pubbliche destinate a tale uso; tali aree sono individuate nel provvedimento istitutivo dei mercati stessi; il medesimo provvedimento determina i tempi, le modalità di effettuazione e ogni altra caratteristica del singolo mercato.
2. Eventuali modificazioni al provvedimento di istituzione dei singoli mercati, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:
 - un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
 - un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 11; durante l'orario di vendita in tali spazi sarà



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;

- un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.
4. Se non diversamente stabilito nei provvedimenti istitutivi, ciascun mercato si dovrà tenere secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art.11. ORARIO

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche devono occupare il proprio posteggio entro l'orario previsto nei provvedimenti comunali relativi al mercato nel quale sono titolari di concessione.

2. Su istanza dei singoli operatori interessati i Funzionari Comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno stabilire deroghe o modifiche a tali termini, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e della localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.

3. Le operazioni di vendita potranno avere inizio non prima dell'ora prevista nel relativo provvedimento comunale; analogamente, in tale provvedimento dovranno essere previsti l'orario in cui dovrà cessare ogni forma di vendita e quella entro cui i posteggi dovranno essere lasciati liberi.

4. La mancata presenza del titolare del posteggio entro il termine ultimo fissato al primo comma sarà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà la temporanea assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

5. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre, del 1 gennaio o della Pasqua, il Sindaco potrà



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

procedere ad anticipare o posticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.

6. In caso di edizioni straordinarie del mercato, il Sindaco potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo, nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 1, lett. b) L.R. 15/00, ovvero tra le ore 5⁰⁰ e le ore 24⁰⁰.

Art.12. VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata entro il termine ultimo stabilito dall'art. 11, c. 1, del presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro il termine di 7 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non è rilevata.

Art.13. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 5 e 6 della L.R. 15/00 solo e soltanto per il settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dall'Ufficio Commercio in base ai seguenti criteri di priorità:

- 1) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

- 2) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come risultante dal Registro delle Imprese.
2. La graduatoria verrà aggiornata settimanalmente.
3. In caso di autorizzazioni rilasciate su posteggi dati in concessione, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia; alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.
4. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.
5. Il Comune aggiorna la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiamo fatto registrare almeno la metà delle presenze, rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

Art.14. SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.
2. In caso di riduzione del numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.
5. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notificazione della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.
6. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito, e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Funzionario Responsabile potrà disporre il recupero del mercato in altra data.

Art.15. MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero, ovvero per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

Tale istanza dovrà contenere dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato é già titolare, nel caso di accoglimento dell'istanza.

2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato é già titolare.

3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui é titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 5 ml, una superficie complessiva minore di 20 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,3 ml ai sensi della D.G.R. n° 8570/2008.

6. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

Capo II - Fiere

Art.16. ISTITUZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili.

Art.17. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
3. A ciascun soggetto possono essere concessi un massimo di due posteggi nella medesima fiera.
4. Il posteggio é concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

Art.18. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune entro il periodo determinato dall'Amministrazione stessa nel provvedimento di istituzione della fiera.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
 - b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o in forma itinerante;
 - c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
 - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
 - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
 - f) l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera.
3. Il posteggio nella singola fiera é assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della fiera, compilata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - 1) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
 - 2) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
 - 3) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

Capo III - Posteggi isolati

Art.19. ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) la durata della concessione;
 - c) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di assegnazione dei posteggi;
 - e) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.
4. Le occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore a 60 giorni sono assunte dall'ufficio competente senza Deliberazione da parte della Giunta comunale.
5. Per le concessioni di suolo pubblico che hanno una durata superiore ad un anno è prevista la stipula di una Convenzione con l'indicazione del pagamento di un canone in aggiunta alla tassa di occupazione del suolo pubblico.
6. Per l'occupazione di aree pubbliche da parte dei titolari delle autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica si applica il vigente regolamento comunale



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

Capo IV - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art.20. DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato, su qualsiasi area pubblica ricompresa nel territorio di Buccinasco dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della L.R. 6/2010, dell'autorizzazione di cui all'art. 23 della L.R. 6/2010 (purchè, in quest'ultimo caso, rilasciata da un comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita con divieto agli operatori del commercio in forma itinerante di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 24 della L.R. 6/2010 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento in un area ricompresa entro i 500 ml dall'area individuata nella rispettiva delibera di istituzione.
5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitari o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovrà essere limitato o escluso in funzione della tutela di siti di particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

6. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.21. PLATEATICO

1. Il competente organo comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di concessione di posteggio del mercato sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia.
2. Gli importi, le modalità di riscossione, le sanzioni e le cause di decadenza sono determinate nell'apposito regolamento comunale di istituzione della TOSAP.

Art.22. NORME IGIENICO-SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali di igiene.
2. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di prodotti alimentari dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 03/04/2002 oltre che alle norme dettate dalla normativa igienico-sanitaria vigente.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche é subordinato all'idoneità del veicolo utilizzato ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

Art.23. PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari, identici e dello stesso valore, di un articolo normalmente venduto ad unità è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art.24. SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 5 della L.R. 6/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 10.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - a) senza l'autorizzazione prescritta;
 - b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione, ovvero in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta;
 - c) senza l'autorizzazione o il permesso del proprietario o del gestore nel caso di commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
3. L'autorizzazione é revocata:
 - a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione; salvo proroga concessa per il caso di comprovata necessità;
 - b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, con l'esclusione del mese di agosto, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. In caso di posteggio assegnato in un mercato settimanale l'assenza giornaliera



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

verrà estesa a tutta la settimana. Non sono considerate assenze quelle effettuate nei giorni che coincidono con le festività;

- c) per l'attività di commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per il caso comprovata necessità;
- d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21 comma 4 della L.R. 6/2010, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 21 comma 10 della L.R. 6/2010;
- e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare;
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.

4. Ai sensi dell'art. 27 commi 1, 2 e 3 della L.R. 6/2010, l'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o qualora si verifichi una delle seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
- c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

5. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio e relativa attestazione annuale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.



COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

**DIPARTIMENTO FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO COMMERCIO**

Art.25 OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO

1. Le richieste di occupazione di suolo pubblico per raccolta fondi possono essere effettuate solo da Associazioni od Enti anche non riconosciute purchè perseguano fini assistenziali.
2. In caso di occupazione di un'area adiacente ad una scuola, ad una Chiesa, al Cimitero o ad un altro edificio adibito a servizio pubblico, l'occupazione può essere consentita purchè avvenga ad una distanza di almeno 50 m dall'ingresso degli edifici sopra menzionati ad eccezione delle iniziative patrocinate dal Comune.
3. Non è consentito a due soggetti od Enti di occupare contemporaneamente lo stesso luogo.
4. Nel caso di richieste contestuali, vale l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 26 NORME DI RINVIO E DI ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla l.r. n° 6/2010 e successive modifiche ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.